

**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA NEI RAPPORTI
TRIBUTARI DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI**

APPROVATO CON DELIBERA n. 367 del 16.05.2005

**ART. 1
Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la tutela dei contribuenti nonché la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nel proseguimento di interessi di natura pubblicistica, attraverso la disciplina dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela quale mezzo fondamentale per attuare i predetti principi.

**ART. 2
Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento sono applicabili in tutti i rapporti di natura tributaria posti in essere dal Collegio provinciale, quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione a natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'Ente dall'ordinamento dello Stato.

**ART. 3
Attribuzione di compiti**

L'esercizio dell'attività della fattispecie di autotutela di cui al presente regolamento è attribuita al Presidente del p.t. del Collegio. In sua assenza o impedimento, al Consigliere all'uopo delegato.

**ART. 4
Criteri di priorità**

Nell'attività di cui al precedente art. 3, nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del relativo procedimento, è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra quest'ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il concreto rischio di un vasto contenzioso.

ART. 5
Esclusione dell'autotutela

E' escluso l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione nelle seguenti fattispecie:

- a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Collegio;
- b) quando trattasi di materia sulla quale sia intervenuto parere, risoluzione o altra forma, espressione di interpretazione da parte del Ministero delle Finanze;
- c) quando si tratta di tributi, per i quali l'accertamento e la riscossione sono stati affidati in concessione ai soggetti legittimati;
- d) quando vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale.

ART. 6
Potere di iniziativa

L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al Collegio, che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'autoannullamento in qualsiasi fase del procedimento impositore e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione.

Il provvedimento di autoannullamento, emesso con delibera dal Consiglio, deve essere motivato e comunicato al professionista/contribuente iscritto, e, ove si sia instaurato la fase contenziosa, alla competente Commissione Tributaria.

Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del professionista/contribuente che si conclude con provvedimenti di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

ART. 7
Disciplina del procedimento

Salvo i casi in cui il procedimento sia iniziato d'ufficio, le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione devono essere avanzate dal professionista/contribuente con istanza, in carta libera indirizzata alla sede del Collegio competente per territorio, con l'individuazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto ritenuti idonei ad una compiuta valutazione per l'applicazione dell'istituto di autotutela.

La richiesta di annullamento in autotutela non sospende i termini per il pagamento dell'avviso, né i termini per la proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Alla relativa attività amministrativa si applicano le norme di cui alla legge 241/90 e agli atti regolamentari di attuazione.

ART. 8

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

Sulla base del criterio della probabilità di soccombenza prospettata con relazione tecnica motivata del Consigliere delegato, il Collegio può emanare apposito atto di indirizzo per l'abbandono delle liti già iniziate e al fine di evitare la condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio.

Il Consiglio, in caso di avvio di nuovo contenzioso, deve preventivamente procedere ad analoga valutazione considerando altresì l'eventuale esiguità della pretesa tributaria in rapporto al costo per sostenere le ragioni dell'Ente.

Se la valutazione del costo dell'azione amministrativa dovesse risultare antieconomico, il Collegio potrà procedere con motivata delibera alla rinuncia dell'azione impositiva.

ART. 9

Criteri di economicità, l'abbandono dell'attività amministrativa

Il Consiglio, con atto di indirizzo, stabilisce annualmente i criteri e i limiti della pretesa tributaria, sulla base dei quali l'Ente abbandona l'attività di accertamento.

L'atto di indirizzo dovrà analiticamente indicare i fattori di economicità giustificanti la preclusione dell'azione accertativa in relazione a fattispecie generali e astratte.

ART. 10

Presupposti dell'autotutela

Il Collegio può procedere, in tutto o in parte, alla revisione degli atti scaturenti dal proprio potere impositivo, previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con i professionisti/contribuenti, pronunciando l'annullamento d'ufficio o rinunciando all'imposizione, in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in presenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto o dell'imposizione, nelle seguenti fattispecie:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) duplicazione nell'imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i limiti di decadenza;
- g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Collegio;
- i) assolvimento dell'intero tributo da parte di uno solo dei soggetti coobbligati;
- j) sussistenza di motivi diversi da quelli propri del giudicato di merito;
- k) limiti di esenzione dall'obbligo di versamento e di rimborso del tributo, quale condizione preclusiva per l'attività di accertamento e iscrizione a ruolo.

ART. 11
Norme transitorie e finali

La presente regolamentazione dell'autoannullamento revoca d'ufficio l'accertamento e si applica per tutti gli atti emanati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

**Al
Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle province di Milano e Lodi
Via del Carroccio n. 6
20123 Milano**

Oggetto: avviso di accertamento tassa annuale per anno d'imposta

n.

Contribuente Sig. _____

C.F. _____

Con riferimento all'avviso di accertamento in oggetto indicato, notificatomi nei termini e modi di legge, ne richiedo l'annullamento d'ufficio per le seguenti motivazioni:

Allego la seguente documentazione (in copia):

- 1.** _____
- 2.** _____
- 3.** _____

Luogo e data

In fede

Firma

N.B.: la richiesta di annullamento in autotutela non sospende i termini per il pagamento dell'avviso, né i termini per la proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso il Collegio.